

C'est à tort en conséquence que la recourante a invoqué l'art. 12 de ses conditions générales pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

VI. SCHULDBETREIBUNGS- U. KONKURSRECHT  
POURSUITE ET FAILLITE

Vgl. III. Teil Nr. 21-23. — Voir III<sup>e</sup> partie n° 21 à 23.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

46. Estratto dalla sentenza 22 giugno 1927  
della II<sup>a</sup> Sezione civile nella causa M. contro M.

Attribuzione dell'infante con effetto di stato civile. Perché esisti promessa di matrimonio a sensi dell'art. 323 CCS non è indispensabile che il padre convenuto abbia avuto realmente l'intenzione di sposare la ragazza: occorre solamente che dal suo contegno essa abbia potuto ragionevolmente e di buona fede dedurre che tale fosse la sua intenzione.

Il 30 luglio 1924 l'attrice M. dava alla luce un figlio spurio.

Nella susseguente causa di paternità essa chiedeva che il bambino fosse attribuito al convenuto M. con effetti di stato civile e che questi fosse condannato a pagarle 2500 fchi. a titolo di riparazione morale (art. 318 CCS) e 780 fchi. per spese di puerperio ed accessori (art. 317 cif. 1-3 CCS), ed a corrispondere al figlio una pensione alimentare di 50 fchi. mensili pagabili anticipatamente.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, con giudizio del 10 marzo 1927, statuiva:

1. La petizione di causa è accolta nel senso che il bambino Pio è dichiarato figlio naturale del convenuto senz'effetto di stato civile.

2. ....

*Considerando in diritto:*

1. — Il convenuto essendosi adagiato alla sentenza querelata, il punto cardinale dell'odierna discussione sta nel decidere se questa Corte debba, per intervenuta promessa di matrimonio, attribuirgli l'infante con effetti di stato civile a sensi dell'art. 323 CCS.

Il giudice cantonale ha respinto questa domanda dichiarando che l'attrice non aveva raggiunto la prova dell'assunto. Ma oltre che, su questo punto, il giudizio, motivato in modo affatto succinto, non discute particolarmente delle risultanze processuali e non indica menomamente le ragioni per le quali una promessa di matrimonio non troverebbe appoggio nè nei documenti prodotti dall'attrice, nè nelle testimonianze, è evidente che il giudice cantonale, così giudicando, è partito da un concetto erroneo della nozione giuridica della promessa di matrimonio a senso degli art. 323 e 318 CCS. Il giudice rileva che i rapporti tra l'attrice ed il convenuto erano tali da far ritenere dai parenti delle parti e dalla voce pubblica, che il matrimonio avrebbe unito le due persone. Se così è, è lecito ammettere che l'atteggiamento tenuto dal convenuto sin dall'inizio nelle sue relazioni coll'attrice poteva infatti fornire anche a quest'ultima (e non solo ai parenti delle parti ed alla voce pubblica) motivo sufficiente perchè ragionevolmente e di buona fede potesse ritenere che il convenuto l'avrebbe sposata. E ciò basta perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza G. c. B del 30 settembre 1926, e sentenza 22 giugno 1927 nella causa G. e S.), si verificano gli estremi della promessa di matrimonio di cui agli art. 323 e 318 CCS.

2. — A dimostrare quanto si è venuto sopra esponendo, occorre solo rilevare i fatti seguenti: Prima di possedere l'attrice (il periodo critico corre dalla fine di ottobre 1923 alla fine di febbraio 1924), il convenuto ebbe con essa lunga dimestichezza. Già dall'origine delle loro relazioni la visitava in casa liberamente e la famiglia ed i coinquilini lo consideravano come fidanzato ufficiale. L'attrice essendosi assentata per parecchi mesi (dall'ottobre o novembre 1923 al principio di gennaio 1924), il convenuto andava tutte le sere in casa di lei intrattenendosi coi famigliari e specialmente colla madre stessa dell'attrice, contegno questo che tanto alla ragazza che alla

sua famiglia doveva necessariamente apparire come quello di un uomo di seri ed onesti intendimenti. Ma v'ha di più. Nel novembre del 1923 (cioè durante il periodo critico) il convenuto fu presentato dall'attrice in un pubblico esercizio ad un comune conoscente come suo sposo: e dalla testimonianza, che questo fatto riferisce, non risulta, che il convenuto protestasse contre tale qualificazione o desse comechessia ad intendere di non acconsentirvi. Al padre, che era ostile alla continuazione delle relazioni, ritenendo che, per la diversità delle condizioni sociali, un matrimonio non fosse consigliabile, il figlio rispondeva pubblicamente: «Dopo tutto essa è una ragazza come le altre, le voglio bene e sono io che devo stare con lei e mantenerla: o quella o nessun'altra.» E la stessa lettera di rottura dell'11 gennaio 1924, la quale invero cade nella fase finale del periodo critico, ma che però, ad ogni modo, costituisce mezzo di interpretazione anche dell'atteggiamento tenuto anteriormente dal convenuto, contiene le frasi significative seguenti: «Non sarebbe bello, se si fossimo sposati e nel medesimo tempo dai nostri di casa odiati.»

3. ....

*Il Tribunale federale ha pronunciato:*

Il ricorso degli attori è ammesso parzialmente nel senso che l'infante è attribuito al convenuto cogli effetti di stato civile.